



Sentenza

n. 109/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63074** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso in riassunzione depositato in data 29 novembre 2023 e
proposto dal Sig. -, costituito in proprio, con indirizzo PEC
massimilianocalistri@pec.it;

contro

- **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva, costituito nel presente giudizio tramite il
Coordinatore della Divisione Dott.ssa Marina Propersi, con
l'indirizzo PEC per le comunicazioni previmil@postacert.difesa.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Trattato il giudizio nella pubblica udienza del 25 settembre 2024

- celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta
Agostini – nessuno presente per il ricorrente, né per il Ministero
della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso in riassunzione depositato in data 29 novembre

2023 il Sig. -adiva questo Giudice delle pensioni al fine di vedere accertato il proprio diritto al trattamento di pensione privilegiata ordinaria di quinta o settima, oppure comunque non inferiore all'ottava, categoria della Tab. A del D.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dalla data di congedo (6 aprile 1989) quale militare di leva, con il riconoscimento degli arretrati, degli accessori e del maggior danno, in dipendenza delle infermità riportate nell'infortunio subito in data 1 novembre 1988 alle ore 17:30, mentre faceva rientro al proprio Reparto di Ozzano Emilia al termine della libera uscita.

In via istruttoria il ricorrente chiedeva l'ammissione di una CTU medico-legale, oltre all'acquisizione dell'intero fascicolo pensionistico militare e, se ritenuto necessario, anche dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio ordinario di lavoro e di risarcimento stradale.

II. In data 8 febbraio 2024 il Ministero della Difesa depositava il fascicolo personale del ricorrente.

III. In data 13 maggio 2024 il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso *“in quanto infondato in fatto e in diritto”*, stante *“l'interruzione del nesso causale da parte del ricorrente per condotta gravemente colposa e concorso di responsabilità nella causazione dell'infortunio stradale occorso in data 01/11/1989, al rientro dalla libera uscita”*.

In subordine, il Ministero della Difesa chiedeva *“che i ratei*

pensionistici eventualmente spettanti non decorrano da data anteriore al 01/06/2012, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del DPR n. 1092/1973" e, in ulteriore subordine, che "l'attribuzione degli eventuali oneri accessori sia limitata ai soli interessi legali fino al 10/8/2000 (data di entrata in vigore della legge 205/2000) ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data".

IV. In data 19 maggio 2024 il ricorrente depositava l'istanza di autorizzazione al deposito di note difensive.

V. All'udienza pubblica del 22 maggio 2024, presente personalmente il ricorrente, costituito in proprio, il rappresentante del Ministero della Difesa si opponeva ad autorizzazione del ricorrente al deposito di ulteriori note, rimettendosi tuttavia alle decisioni di questo Giudice in merito all'eventuale rinvio dell'udienza di trattazione per pendenza in Cassazione di un giudizio connesso relativo all'equo indennizzo.

All'esito della discussione, la trattazione veniva rinviata all'udienza del 25 settembre 2024, con l'autorizzazione di entrambe le parti a depositare memorie e documenti entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza.

VI. In data 13 settembre 2024 il Sig. -depositava la memoria autorizzata, unitamente all'ordinanza della Cass., Sez. IV, n. 16659/2024 del 14 giugno 2024 che rigettava il ricorso proposto dall'interessato, rimasto soccombente in appello, confermando la

correttezza del mancato riconoscimento dell'equo indennizzo per la presenza di estremi di colpa grave nella condotta del militare all'origine dell'incidente.

Nella propria memoria il ricorrente insisteva per il travisamento delle prove da parte del giudice ordinario (nonostante il rigetto del relativo motivo di ricorso da parte della Cassazione, con il conseguente passaggio in giudicato del relativo accertamento), nonché insisteva sull'interruzione del nesso causale tra la manovra di sorpasso effettuata e l'incidente provocato, in relazione alla condotta gravemente imprudente del conducente dell'autovettura che apriva lo sportello senza accertarsi di eventuali veicoli in arrivo. In particolare, il ricorrente insisteva sull'assenza della linea continua bianca nel punto di sorpasso.

VII. In data 16 settembre 2024 il Ministero della Difesa depositava la memoria autorizzata, evidenziando l'accertamento dell'interruzione del nesso causale a causa del concorso di colpa grave dell'odierno ricorrente nella concausazione del sinistro stradale del 1 novembre 1988, come accertato, ai fini del (mancato) riconoscimento dell'equo indennizzo, dalle decisioni del Tribunale Ordinario di Firenze sent. n. 454/2019, Corte d'Appello di Firenze sent. n. 7/2021 e, da ultima, Cass. ord. 14 giugno 2024.

VIII. In data 18 settembre 2024 il Sig. -depositava note non autorizzate "*al verbale d'udienza*", contestando la tardività della memoria del Ministero della Difesa ed un'asserita "*manifesta*"

“manipolazione delle prove” nell’ambito del giudizio dinanzi al giudice ordinario che risulterebbe confermato dai rilievi dell’incidente stradale effettuati dalla Polizia Municipale di Montecatini Terme il giorno dell’incidente.

IX. In data 24 settembre 2024, alle ore 23:42, il Sig. -depositava la comunicazione di avere un impedimento a presenziare all’odierna udienza a causa del furto della marmitta della propria auto e di essere disponibile a presenziare alla – eventuale - prossima udienza.

X. All’odierna udienza pubblica, nessuno presente per il Ministero della Difesa, né per il ricorrente, questo Giudice dava atto a verbale della comunicazione del Sig. -pervenuta poche ore prima dell’udienza, rilevando che, trattandosi di un ricorrente costituito in proprio - che quindi in ogni caso non potrebbe intervenire nella discussione della causa - non si ravvisava la necessità di ulteriori valutazioni circa la serietà dell’impedimento addotto in quanto, in ogni caso, non sussistevano i presupposti per il rinvio della trattazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere dichiarata l’irritualità e la conseguente non ammissibilità delle note non autorizzate depositate dal ricorrente in data 18 settembre 2024.

Tuttavia, al solo fine di cercare di contenere la proliferazione di ulteriori motivi di ricorso in un contenzioso che dagli atti del giudizio risulta pendente dal 1991 (prima ai fini

dell'accertamento della responsabilità civile, poi della liquidazione dell'equo indennizzo ed ora anche per il riconoscimento della pensione privilegiata), questo Giudice farà un'autonoma valutazione del verbale della Polizia Municipale redatto all'esito dei rilievi dell'incidente, in conformità alle richieste formulate dal ricorrente che lo qualificava come prova documentale decisiva.

2. All'esito dell'approfondito esame della copiosa documentazione in atti, questo Giudice conclude per l'evidente infondatezza del ricorso nel merito, per un triplice ordine di motivi, ciascuno dei quali sarebbe sufficiente a determinare il rigetto della domanda.

3. In primo luogo, l'accertamento della colpa grave dell'odierno ricorrente nella concausazione dell'incidente del sinistro stradale del 1 novembre 1988, come accertato, ai fini del (mancato) riconoscimento dell'equo indennizzo, dalle decisioni del Tribunale Ordinario di Firenze sent. n. 454/2019, Corte d'Appello di Firenze sent. n. 7/2021 e, da ultima, Cass. ord. 14 giugno 2024 risulta passato in giudicato.

La ricostruzione dei fatti ivi contenuta, confermata in tutti i tre gradi di giudizio, è caratterizzata dalla particolare forza persuasiva della conclusione sul carattere gravemente colposo della condotta dell'odierno ricorrente, al di là di eventuali piccole imprecisioni nella descrizione della complessa dinamica dell'incidente.

4. In secondo luogo, anche senza voler riconoscere l'efficacia riflessa del giudicato civile nell'ambito del presente giudizio, le argomentazioni circa l'estrema pericolosità della manovra di sorpasso in moto di un incolonnamento di veicoli fermi in prossimità del semaforo, effettuata al centro di una strada trafficata in entrambe le direzioni, già nel buio dopo il tramonto, risultano del tutto convincenti e conformi alla conoscenza di un conducente di media attenzione e diligenza.

Pertanto, se è vero che in mancanza della condotta gravemente imprudente del conducente dell'autovettura - che ha aperto lo sportello mentre era fermo al semaforo - l'incidente non si sarebbe verificato, è altrettanto vero che la prima condotta gravemente imprudente all'origine della sequenza causale è rappresentata dal sorpasso pericoloso effettuato dall'odierno ricorrente che ha creato la situazione di pericolo per gli altri conducenti, esponendo anche se stesso al prevedibile rischio di subire danni in conseguenza di improvvise manovre dei veicoli sorpassati.

5. Da ultimo, ma non per l'importanza, dal verbale della Polizia Municipale con i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente (prodotto *sub* allegato 15 al ricorso introduttivo) risulta l'unica infrazione contestata *“al conducente della moto ai sensi dell'art. 32/1° L.990; notificata”*.

Risultando pacifico che l'unica moto coinvolta nell'incidente era quella guidata dall'odierno ricorrente, la contestazione è stata

elevata a carico del Sig. Calistri-Guerrini.

L'art. 32, comma 1, della l. n. 990/1969, nel testo vigente alla data del 1 novembre 1988, disponeva quanto segue: *“Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire 300.000 e con l'arresto fino a 3 mesi”*.

Per completezza, è utile evidenziare che la fattispecie contestata al Sig. -riguardava la totale assenza della copertura assicurativa della moto, in quanto il diverso caso dell'illecito amministrativo della mancanza del certificato di assicurazione in occasione del controllo è sanzionata - in misura notevolmente ridotta - al successivo comma 2.

Sempre per completezza, è utile rilevare che il reato previsto dall'art. 32, comma 1, della l. n. 990/1969 all'epoca dei fatti era già depenalizzato dall'art. 33, comma 1, lett. e), della l. n. 689/1981.

Tuttavia, pur essendo ormai privo di rilevanza penale, resta indiscutibile il carattere gravemente illecito della condotta di colui che pone in circolazione una moto priva della copertura assicurativa obbligatoria.

Al riguardo, deve essere ricordato l'indirizzo giurisprudenziale che esclude la spettanza di alcun risarcimento per i danni arrecati al mezzo o per le lesioni al conducente che pone in

circolazione veicolo privo dell'assicurazione per la responsabilità civile, in quanto il carattere gravemente illecito della condotta non lo rende meritevole di alcuna tutela giuridica ed in quanto tale veicolo non poteva circolare.

Con specifico riferimento alla condotta di colpa grave che interrompe il nesso causale, il criterio elaborato dalla giurisprudenza contabile per la relativa qualificazione *“rinvia ad un giudizio di valore che deve essere compiuto dal Giudice mediante il raffronto tra la condotta esigibile e quella osservata dal soggetto agente”* (Sez. giur. reg. Toscana, 16 luglio 1999, n. 805).

A tale riguardo, appare del tutto evidente che l'utilizzo per il rientro in caserma al termine della licenza di un veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria, per un tragitto ampiamente superiore ai 100 km da Montecatini Terme a Ozzano Emilia, da percorrere nel buio ed attraversando l'Appennino, in condizioni stradali notoriamente difficili per la presenza di numerosi tornanti e gallerie, con grave rischio di procurare lesioni non risarcibili non solo a se stesso, ma anche ad altri, rappresenta una macroscopica violazione dei doveri di rispetto delle regole che sono esigibili da un militare di leva.

Tale grave violazione di una norma di legge posta a tutela di altri utenti della strada denota un particolare spregio delle elementari norme di prudenza che avvalora anche la conclusione circa la particolare imprudenza nell'effettuare la manovra di sorpasso

all'origine dell'incidente.

6. In conclusione, il ricorso del Sig. -deve essere rigettato per l'interruzione del nesso causale dovuto alla condotta gravemente colposa (motivi di cui ai punti 3 e 4), nonché in violazione delle norme giuridiche cautelative di particolare valore sociale, in contrasto con i doveri di correttezza esigibili da un militare in servizio (motivo di cui al punto 5).

7. La particolare complessità della fattispecie, oggetto di un lungo contenzioso in sede civile, nonché la novità di uno dei tre autonomi motivi di rigetto del ricorso, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal Sig. -.

Spese compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/11/2024

Il Funzionario

Dott. Federico Liparulo

f.to digitalmente